

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1350 del 20/03/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. TECNOINOX S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Terni n. 251 ÷ Frazione San Carlo. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione di materiali ferrosi e non ferrosi, lavori di carpenteria metallica in genere con eventuale posa in opera, assemblaggio, montaggio e manutenzione di macchine industriali sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via L. Da Vinci località Bora
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1389 del 20/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno venti MARZO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. TECNOINOX S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Terni n. 251 – Frazione San Carlo. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione di materiali ferrosi e non ferrosi, lavori di carpenteria metallica in genere con eventuale posa in opera, assemblaggio, montaggio e manutenzione di macchine industriali sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via L. Da Vinci località Bora**

#### **LA DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

#### **Visto:**

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- *che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;*
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 106 del 27/11/2018

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L.26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 18/10/2019, acquisita al Prot. Unione 43414 e da Arpa al PG/2019/169621 del 04/11/2019, da **TECNOINOX S.a.S. DI FUSAI MAURIZIO & C.** nella persona di Pier Nicola Currà in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Cesena, Via Terni n. 251 – Frazione San Carlo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione di materiali ferrosi e non ferrosi,

lavori di carpenteria metallica in genere con eventuale posa in opera, assemblaggio, montaggio e manutenzione di macchine industriali sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via L. Da Vinci località Bora, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico.

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Atteso** che l'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce endoprocedimento del Procedimento Unico n° 57/PROU/2019 attivato presso il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 18/10/2019, acquisito al Prot. Unione 43414, così come integrato in data 29/10/2019, ad oggetto: Progetto di una nuova costruzione di edificio artigianale per la lavorazione dell'acciaio inox in Area P I P denominato: "Lottizzazione artigianale CE n 31/2004" in Via L. da Vinci (47025) s n – Mercato Saraceno;

**Atteso** che il SUAP con Nota Prot Unione 45384, acquisita da Arpae al PG/2019/169621 del 04/11/2019 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

**Dato atto** che con Nota Prot. Unione 49879 del 28/11/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/18385 del 29/11/2019, il SUAP ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, con contestuale richiesta integrazioni;

**Visto** che in data 20/12/2019, la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot Unione 53351 e da Arpae al PG/2019/198238;

**Tenuto conto** che unitamente alle integrazioni, la ditta ha anche comunicato la variazione della ragione sociale a far data del 01/12/2019, da TECNOINOX S.a.S. DI FUSAI MAURIZIO & C. a **TECNOINOX S.R.L.**, mantenendo inalterati sede legale ed operativa, codice fiscale e Partita Iva, numeri di telefono, indirizzo email e Codice Univoco;

**Atteso** che in data 16/01/2020, la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita al Prot Unione 1922 e da Arpae al PG/2020/9402 del 21/01/2020;

**Dato atto** che in data 09/03/2020 il Responsabile dell'endoprocedimento "emissioni in atmosfera" ha trasmesso "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'endoprocedimento emissioni in atmosfera e che pertanto con Nota Prot. Unione 11242 del 12/03/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/40182, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato alla ditta i motivi ostativi ex art. 10bis della L. 241/90 all'accoglimento dell'istanza;

**Visto** che in data 17/03/2020 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio le proprie osservazioni alla comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/90, acquisite da Arpae al PG/2020/42108;

**Atteso** che in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 1657 del 11/02/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/25236, il Responsabile di Settore Edilizia – Urbanistica del Comune di Mercato Saraceno ha comunicato quanto segue: "*(...) Vista la valutazione acustica allegata all'istanza AUA, del Dott Tommaso Chiocchini, tecnico competente in acustica, che attesta che l'attività di lavorazione acciaio inox come uniche sorgenti di rumore ha i ventilatori degli impianti di aspirazione della ditta e che gli stessi rispettano i valori limiti assoluti di immissione e il limite differenziale previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del Comune di Mercato Saraceno. **Si esprime parere favorevole in materia acustica e si richiede alla messa in esercizio degli impianti di rivalutare l'impatto acustico della attività post-operam. Si precisa inoltre che qualora l'attività utilizzasse impianti rumorosi è obbligata a predisporre adeguata DOIMA ai sensi dell'art.8, comma 2, della Legge 26 ottobre 1995, n.447 salvo i casi,***

*dove non vengano superati i limiti di emissione di rumore, per i quali resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art.8, comma 6, della Legge 26 ottobre 1995.”;*

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- Rapporto istruttorio acquisito in data 19/03/2020, ove si da anche atto degli esiti della Conferenza di Servizi e del superamento dei motivi ostantivi all'accoglimento dell'istanza;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 3095 del 17/03/2020, acquisito da Arpae al PG/2020/43547 del 20/03/2020, a firma de Responsabile del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio - Servizio LL.PP. del Comune di Mercato Saraceno;

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B e Relativa Planimetria parti integranti e sostanziali del presente atto;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **TECNOINOX S.R.L.** che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Mercato Saraceno ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

**Vista** la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. 106 del 27/11/2018;

**Vista** la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e Ricci Elmo e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## **DETERMINA**

1. **Di adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **TECNOINOX S.R.L.** (C.F./P.IVA 03916290400) nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Via Terni n. 251 – Frazione San Carlo, **per lo stabilimento di lavorazione di materiali ferrosi e non ferrosi, lavori di carpenteria metallica in genere con eventuale posa in opera, assemblaggio, montaggio e manutenzione di macchine industriali sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via L. Da Vinci località Bora.**

2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;**
- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e Relativa Planimetria** parti integranti e sostanziali del presente atto, oltre alla seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: **si richiede alla messa in esercizio degli impianti di rivalutare l'impatto acustico della attività post-operam. Si precisa inoltre che qualora l'attività utilizzasse impianti rumorosi è obbligata a predisporre adeguata DOIMA ai sensi dell'art.8, comma 2, della Legge 26 ottobre 1995, n.447 salvo i casi, dove non vengano superati i limiti di emissione di rumore, per i quali resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art.8, comma 6, della Legge 26 ottobre 1995.**

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Mercato Saraceno ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Per la Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  
Mariagrazia Cacciaguerra

La Delegata Responsabile dell'Incarico di Funzione  
Autorizzazioni Complesse ed Energia (FC)  
Tamara Mordenti

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

TECNOINOX srl ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, relativamente alle seguenti emissioni:

- emissione E1 derivante da saldatura inox e non inox;
- emissione E2 derivante da operazioni di piegatura, sbavatura, smerigliatura, lucidatura;
- emissione E3 derivante da operazioni di decapaggio;
- emissione E4 derivante da macchinario per marcatura laser.

TECNOINOX srl ha altresì richiesto l'attivazione del Procedimento Unico n. 57/PROU/2019 ai sensi dell'art. 7.1 del D.P.R. 160/2010, per il progetto di nuova costruzione di un edificio artigianale sito in Comune di Mercato Saraceno (FC), Via L. Da Vinci, al cui interno sarà ricompreso il rilascio dell'AUA succitata quale endoprocedimento.

Trattandosi di un'istanza di Procedimento Unico ai sensi del D.P.R. 160/2010, il SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio con nota P.G.N. 45384 del 31/10/19, acquisita al protocollo PG/2019/169621 del 31/10/2019, contestualmente all'invio della succitata istanza di A.U.A. ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Mercato Saraceno;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena;
- Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- HERA spa, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Con nota PG/2019/179515 del 21/11/19 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpa del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Dalla valutazione della documentazione allegata alla istanza sono emerse le seguenti considerazioni:

- nella Scheda C "Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti" allegata all'istanza del 18/10/2019 è riportato che "Il pezzo, se necessario, viene quindi ripulito mediante operazione di decapaggio", che il consumo annuale di gel per il decapaggio è pari a 1,2 tonnellate e che la relativa emissione convogliata in atmosfera E3 avrà una durata pari a 8 h/g con funzionamento continuo;
- nelle successive integrazioni della suddetta Scheda C presentate in data 20/12/2019 è riportato che "per ripulire i pezzi da eventuali annerimenti verificatisi durante le fasi di saldatura, può essere necessario effettuare un decapaggio dei pezzi; tali operazioni vengono effettuate nell'ISOLA ACIDATURA all'esterno del capannone, al di sotto della pensilina. I fumi provenienti dalla evaporazione del gel decapante saranno aspirati da una cappa posta al di sopra della vasca e i fumi saranno convogliati all'emissione E3";
- dalla "Planimetria delle emissioni nello stabilimento" emerge che sotto la pensilina in cui è previsto lo svolgimento delle operazioni di decapaggio (emissione E3) è presente anche una caditoia della rete di raccolta delle acque bianche.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate, il Responsabile dell'endo-procedimento ha valutato che l'istanza di AUA, relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., non potesse essere accolta positivamente, con riferimento alla attività di decapaggio di cui alla emissione E3, dal momento che:

- tale attività come consistenza non è marginale vista la quantità di prodotti per il decapaggio utilizzati e la durata della relativa emissione E3;
- è previsto lo svolgimento di tale attività all'esterno sotto la pensilina e tale soluzione non garantisce un completo convogliamento al punto E3 di tutte le emissioni in atmosfera derivanti da tale attività, con particolare riferimento anche agli aerosol acidi derivanti dalle successive operazioni di lavaggio dei residui dei prodotti decapanti dai pezzi trattati, come invece richiesto dalla lettera a) "I gas e i vapori che si generano in queste fasi devono essere, prima dello scarico in atmosfera, captati e convogliati ad un impianto di assorbimento avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione" del punto 4.13.27 - TRATTAMENTI SUPERFICIALI CON ACIDI (DECAPPAGGIO, BRILLANTATURA, DISSOLUZIONE, LUCIDATURA, PASSIVAZIONE, ECC.) dei criteri regionali ex CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99;
- inoltre tale non completo confinamento e convogliamento delle emissioni in atmosfera sopra evidenziato si accompagna anche alla possibilità di contaminare le acque bianche del piazzale con i prodotti per il decapaggio, con gli sgocciolamenti derivanti dalla movimentazione dei pezzi in lavorazione e con la dispersione degli aerosol acidi, visti lo svolgimento di tale attività all'aperto sotto una semplice pensilina e la presenza nella stessa posizione di una caditoia della rete di raccolta di tali acque.

Con nota di Arpae PG/2020/38162 del 09/03/20 il Responsabile del procedimento ha comunicato al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, ai fini dell'effettuazione della comunicazione di cui all'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di seguito riportati:

- si esprime parere contrario all'attività di decapaggio dal momento che la Ditta ha previsto lo svolgimento di tale attività all'esterno sotto la pensilina e che tale soluzione non garantisce un completo convogliamento al punto E3 di tutte le emissioni in atmosfera derivanti da tale attività, con particolare riferimento anche agli aerosol acidi derivanti dalle successive operazioni di lavaggio dei residui dei prodotti decapanti dai pezzi trattati, come invece richiesto dalla lettera a) "I gas e i vapori che si generano in queste fasi devono essere, prima dello scarico in atmosfera, captati e convogliati ad un impianto di assorbimento avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione" del punto 4.13.27 - TRATTAMENTI SUPERFICIALI CON ACIDI (DECAPPAGGIO, BRILLANTATURA, DISSOLUZIONE, LUCIDATURA, PASSIVAZIONE, ECC.) dei criteri regionali ex CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99. Inoltre tale non completo confinamento e convogliamento delle emissioni in atmosfera sopra evidenziato si accompagna anche alla possibilità di contaminare le acque bianche del piazzale con i prodotti per il decapaggio, con gli sgocciolamenti derivanti dalla movimentazione dei pezzi in lavorazione e con la dispersione degli aerosol acidi, visti lo svolgimento di tale attività all'aperto sotto una semplice pensilina e la presenza nella stessa posizione di una caditoia della rete di raccolta di tali acque;

nonché le modifiche necessarie ai fini del superamento del dissenso così come sopra motivato in merito alle emissioni in atmosfera:

- presentazione di un progetto che preveda il confinamento all'interno dell'attività di decapaggio, assicurando il completo convogliamento al punto di emissione E3 di tutte le emissioni in atmosfera derivanti da tutte le operazioni di tale attività, con particolare riferimento anche agli aerosol acidi derivanti dal lavaggio, ed evitando così al contempo la possibilità di contaminare le acque bianche del piazzale esterno con i prodotti per il decapaggio, con gli sgocciolamenti derivanti dalla movimentazione dei pezzi in lavorazione e con la dispersione degli aerosol acidi sopra evidenziati.

Il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, con nota P.G.N. 11242 del 12/03/20 acquisita al protocollo PG/2020/40182 del 12/03/20, ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. come rappresentati nella succitata nota di Arpae PG/2020/38162 del 09/03/20, precisando altresì quanto di seguito riportato:

- *"Con la presente si comunica che preso atto della comunicazione di ARPAE SAC e delle motivazioni ivi contenute, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, è facoltà della Ditta in*

*indirizzato entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, inoltrare per iscritto a questo SUAP eventuali osservazioni anche corredate da documenti;*

- *Ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 i termini del procedimento sono INTERROTTI e riprenderanno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni da parte della Ditta o, in assenza di risposta, alla scadenza del termine sopra indicato”.*

Con PEC del 17/03/20, acquisita al protocollo PG/2019/42108 del 17/03/20, la Ditta ha trasmesso le proprie osservazioni a seguito della succitata comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., di cui si riporta di seguito la parte descrittiva:

1. *“L'attività di decapaggio in esterno avrà carattere di tipo temporaneo, fino a quando non sarà possibile spostare l'attività all'interno del previsto ampliamento. Si prevede un periodo di 3-5 anni.*
2. *Tale attività potrà avvenire in due modalità: la prima (e principalmente utilizzata) sarà quella dell'immersione dei pezzi in una vasca contenente liquido decapante, la seconda (utilizzata per piccoli interventi) sarà l'utilizzo di un decapante da applicare a pennello.*

*Nel caso dell'immersione, il pezzo verrà:*

- *immerso prima in una vasca contenente il gel decapante (KLEENOX decapante liquido);*
- *successivamente verrà immerso in una seconda vasca contenente acqua per effettuare un primo risciacquo;*
- *verrà poi estratto e lavato con idropulitrice;*
- *infine verrà lasciato asciugare.*

*Per garantire l'efficacia del decapaggio, sarà presente una macchina di filtraggio, come descritto nella documentazione precedentemente inviata.*

*Nel secondo caso, il prodotto (altro prodotto comunicato in precedenza) sarà applicato a pennello e successivamente il tutto sarà lavato con idropulitrice e il pezzo lasciato asciugare.*

*Tutte queste attività avverranno nell'isola di lucidatura posta sotto la pensilina esterna.*

*Affinché non siano dispersi liquidi contaminati, tutte le operazioni (sia quelle di immersione che quelle di pennellatura, sia il lavaggio per immersione che quello con idropulitrice, così come anche l'asciugatura) saranno effettuate su un grigliato posto sopra una vasca di contenimento: la vasca di contenimento, rialzata rispetto al piano di campagna e dotata di pompa per il recupero dei liquidi e successivo conferimento presso smaltitore autorizzato, avrà una capienza pari al 110% del volume dei liquidi posti in cisterna (poiché le vasche di decapaggio e lavaggio avranno una dimensione di 2 x 1 x 0,6 m ciascuna, la vasca di contenimento dovrà avere una capacità di almeno 2,4 m<sup>3</sup> (considerando una altezza di 30 cm, la vasca di contenimento deve avere una estensione di almeno 8 m<sup>2</sup>: come si può osservare dai disegni e dalla planimetria, la vasca sarà più grande, tra i 20 e i 24 m<sup>2</sup>).*

*Al fine di evitare la dispersione di inquinanti durante le operazioni di lavaggio con idropulitrice, la vasca sarà compartimentata con un telo in PVC amovibile (sarà obbligatorio tale confinamento durante le operazioni di decapaggio — il telo in PVC coprirà l'intera altezza della pensilina e correrà lungo tutti e 4 i lati); eventuali gocce di acqua contaminata saranno quindi fermate dal telo in PVC e ricadranno all'interno della vasca di contenimento in quanto il telo in PVC, all'estremità inferiore, non uscirà dalla vasca grazie ad un parapetto fisso di circa 30-40 cm.*

*Come spiegato, dunque, nessun liquido contaminato finirà in fognatura: sia le acque di lavaggio con idropulitrice, sia eventuali sgocciolamenti, sia l'acqua della vasca di risciacquo esausta saranno raccolte e destinate a smaltitore presso operatore certificato.*

*Qualora si dovesse verificare un incidente durante le operazioni di conferimento allo smaltitore, il pozzetto delle acque bianche sarà comunque dotato di saracinesca in modo da evitare che eventuali liquidi possano confluire in fognatura.*

3. *I fumi provenienti dalla vasca di decapaggio saranno aspirati mediante l'utilizzo di una bocchetta lunga 2 m posta sul bordo della vasca (quello opposto rispetto a dove si posizionerà il lavoratore) e in modo tale da garantire omogeneamente la stessa velocità di captazione (0,25 m/s) su tutta la superficie del liquido decapante (si riporta di seguito una immagine esemplificativa della modalità di captazione).*

*Saranno inoltre presenti una cappa e una aspirazione "a proboscide" sotto la quale effettuare gli interventi di decapaggio puntuale con pennello e le operazioni di lavaggio con idropulitrice.*

4. *I fumi captati passeranno quindi dall'impianto di abbattimento ad umido descritto nella documentazione inviata; si specifica che:*
  - *il liquido adottato per tale abbattimento sarà l'acqua in quanto il gel decapante è idrosolubile;*

- *l'efficacia dell'abbattimento verrà controllata mediante un pHmetro il quale controllerà che il pH dell'acqua sia idoneo per un corretto abbattimento (al raggiungimento di una soglia di pH non idonea all'abbattimento, l'acqua sarà sostituita e l'acqua contaminata sarà stoccata e smaltita presso una struttura autorizzata).";*

Le sopra riportate osservazioni della Ditta sono corredate di disegni esemplificativi delle soluzioni tecniche che si intendono adottare nonché di una planimetria aggiornata dello stabilimento.

L'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica, con mail del Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro del 18/03/2020, acquisita al protocollo di Arpae PG/2020/42718 del 18/03/20, ha valutato positivamente le soluzioni tecniche proposte dalla Ditta ed ha pertanto espresso parere favorevole.

Con nota PG/2020/43185 del 19/03/20 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle seguenti condizioni:

*Impianti di abbattimento installati nelle emissioni nuove* - Le emissioni E2, E3 ed E4 sono dotate di un sistemi di abbattimento. E2 è dotato di un filtro a tessuto in poliestere e la velocità di filtrazione, in base a quanto dichiarato dalla ditta, rispetta i parametri di riferimento del CRIAER (con approvati con *Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/99*). E3 è dotata di un abbattimento ad umido per trattare le emissioni provenienti dalla lavorazione di decapaggio acido. Nelle integrazioni presentate sono state esplicitate sia la natura della soluzione assorbente (acqua) sia l'utilizzo di un pHmetro per la valutazione della capacità residua di assorbimento della soluzione. Considerando un volume utile di corpi di riempimento pari a 0,96 m<sup>3</sup>, il tempo di contatto risultante per la portata massima richiesta risulta essere confacente con i riferimenti del Criaer (tempo di contatto di 0,5 s). In considerazione della composizione dei bagni di decapaggio, a parere dello scrivente, i limiti di emissione applicabili sono quelli di acido nitrico (HNO<sub>3</sub>), acido solforico (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) e acido fluoridrico (HF). E4 è dotato di un filtro a tasche per l'abbattimento del materiale particellare e il suo dimensionamento risulta conforme ai criteri Criaer.

*Considerazioni normative* - In relazione ai Criteri CRIAER per le nuove emissioni si può fare riferimento ai seguenti punti.

#### *Emissione E1 – Area Saldatura*

##### 4.13.20 - SALDATURA

a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m <sup>3</sup> )
Materiale particellare	10
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5
Monossido di carbonio	10

A causa della presenza di sostanze classificate come cancerogene, il riferimento alla D.G.R. 1769/10 non viene considerato.

In relazione infine, alla valutazione agli allegati al Dlgs 152/06 e smi, non si concorda con la modalità di calcolo adottata dalla Ditta per valutare il raggiungimento della soglia di rilevanza per gli inquinanti della Tabella A1 e B dell'Allegato 1 al DLg 152/06 derivanti dall'attività di saldatura. Lo studio preso a riferimento (Cerulli et all.) nasceva per valutare il rischio chimico in un ambiente di lavoro, rischio derivante dalle concentrazioni residue dopo l'aspirazione su banchi e manichette aspiranti. Questo non indica quindi la concentrazione reale dei metalli nell'aria prelevata dai sistemi di aspirazione localizzata che, invece essendo posizionato nelle immediate vicinanze della lavorazione estrae aria caratterizzata da concentrazioni molto più elevate rispetto a quelle residuali in ambiente di lavoro. Sulla base di calcoli svolti tenendo conto dei consumi orari di filo per saldatura, della percentuale di tali sostanze inquinanti presenti nei fili di saldatura ed ipotizzando una percentuale di volatilizzazione del 3%, si valuta il superamento della soglia di rilevanza di 5 g/h per le sostanze della Tabella A1 Classe II e pertanto si stabilisce il valore limite di 1 mg/Nmc per Nichel + Cr (VI).

#### *Emissione E2 – area carteggiatura lucidatura*

#### 4.13.22 - MOLATURA, SMERIGLIATURA, CARTEGGIATURA, RIFILATURA

a) I gas polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un filtro a maniche avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m <sup>3</sup> )
Materiale particellare	10

In considerazione del fatto che il materiale lavorato contiene elevate percentuali di Ni, valutando che lo stesso è ricompreso nella classe 2 del punto 2 parte 2 Allegato 1 degli allegati alla parte V del D.lgs 152/06, (sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere), si valuta che potrebbe potenzialmente essere superata la soglia di rilevanza di 5g/h determinando la necessità di prevedere il limite del Nichel e suoi composti (1 mg/Nmc) tra i limiti emissivi di E2. Infatti considerando una concentrazione media di Ni negli acciai inox variabile tra 5 e 20%, con una concentrazione limite emissivo di 10 mg/Nmc di polveri (costituite fundamentalmente da particelle dell'acciaio lavorato) all'emissione, prima degli impianti di abbattimento come previsto dalla norma, la concentrazione di Ni varierebbe tra 0,5 e 2 mg/Nmc (il limite della tabella B è 1 mg/Nmc) mentre il flusso di massa, considerando una portata autorizzata di 6000 Nmc/h, sarebbe compreso tra 3 g/h e 12 g/h, quindi potenzialmente superiore ai 5 g/h previsti dalla stessa tabella. A causa della presenza di sostanze classificate come cancerogene, il riferimento alla D.G.R. 1769/10 non viene considerato.

#### *Emissione E3 – area decapaggio*

#### 4.13.27 - TRATTAMENTI SUPERFICIALI CON ACIDI (DECAPAGGIO, BRILLANTATURA, DISSOLUZIONE, LUCIDATURA, PASSIVAZIONE, ECC.)

a) I gas e i vapori che si generano in queste fasi devono essere, prima dello scarico in atmosfera, captati e convogliati ad un impianto di assorbimento avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m <sup>3</sup> )
Acido solforico e suoi sali (espressi come H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	2
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	100
Acido fluoridrico e ione fluoro (espressi come HF)	2

In considerazione della presenza di acido nitrico tra li componenti dei prodotti utilizzati, per assonanza emissiva, si fa riferimento al punto 4.13.34 - TRATTAMENTI GALVANICI dei criteri Criaer per esprimere il limite di emissione di E3 per questo inquinante:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m <sup>3</sup> )
Acido nitrico e suoi sali (espressi come HNO <sub>3</sub> )	5

Avendo inserito il limite espresso come HNO<sub>3</sub> si valuta di escludere il limite espresso come NO<sub>x</sub>.

Le D.G.R. 1769/10 e 2236/09 non prevedono limiti emissivi più restrittivi per le lavorazioni di decapaggio.

#### *Emissione E4 – marcatrice laser*

#### 4.13.16 - OSSITAGLIO, TAGLIO CON RAGGIO DI PLASMA, TAGLIO CON RAGGIO LASER

a) I gas polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto per l'abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m <sup>3</sup> )
Materiale particellare	10
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20
Monossido di carbonio	5

Proposta di limiti e prescrizioni

*Emissione: E1 – area saldatura*

Portata massima	6 500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Diametro	0,4	m
Durata	8	h/g
Impianto d'abbattimento	/	
INQUINANTI - CONCENTRAZIONE MASSIMA		
Polveri totali	10 mg/Nmc	
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5 mg/Nmc	
Monossido di carbonio	10 mg/Nmc	
Nichel + Cr (VI) e loro composti espressi come Ni e Cr	1 mg/Nmc	

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto di emissione,
- rispettare i limiti sopracitati con obbligo di effettuare autocontrollo annuale sulle emissioni.

*Emissione: E2 – carteggiatura lucidatura*

Portata massima	6 000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Diametro	0,4	m
Durata	8	h/g
Impianto d'abbattimento	Filtro a maniche	
INQUINANTI - CONCENTRAZIONE MASSIMA		
Polveri totali	10 mg/Nmc	
Nichel (e suoi composti espressi come Ni)	1 mg/Nmc	

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto di emissione,
- rispettare i limiti sopracitati con obbligo di effettuare autocontrollo annuale sulle emissioni.

*Emissione: E3 – area decappaggio*

Portata massima	7000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Diametro	0,4	m
Durata	8	h/g
Impianto d'Abbattimento	Impianto di abbattimento ad umido	
INQUINANTI - CONCENTRAZIONE MASSIMA		
Acido Nitrico e suoi sali (espressi come HNO <sub>3</sub> )	5 mg/Nmc	
Acido Solforico e suoi sali (espressi come H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	2 mg/Nmc	
Acido Fluoridrico e suoi sali (espressi come HF)	2 mg/Nmc	

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto di emissione,
- rispettare i limiti sopracitati con obbligo di effettuare autocontrollo annuale sulle emissioni.

Inoltre in considerazione dell'ubicazione dell'attività che viene svolta sotto una pensilina all'aperto, in forma temporanea, si propongono le seguenti prescrizioni al fine del contenimento delle emissioni diffuse provenienti non solo dall'attività di decappaggio ma anche dall'attività di lavaggio con idropulitrice (formazione di aerosol umidi):

- l'attività di decapaggio all'aperto sotto pensilina è ammessa esclusivamente in via temporanea per un periodo di anni 4 in relazione alla dichiarazione della Ditta circa il fatto che la stessa sarà spostata in luogo idoneo con la realizzazione del previsto ampliamento edilizio;
- dovranno essere contenute le emissioni diffuse provenienti dalla vasca di decapaggio, durante il suo inutilizzo, mediante copertura della vasca;
- le lavorazioni svolte nell'area posta sotto la pensilina, nella cosiddetta "isola di acidatura" (decapaggio e lavaggio con idropulitrice) dovranno avvenire esclusivamente in presenza del confinamento ottenuto con i teli in PVC, i quali dovranno essere mantenuti in perfette condizioni;
- dovranno essere adottate tutte le misure possibili per evitare lo sgocciolamento delle soluzioni di decapaggio e lavaggio pezzi e relativi aerosol al di fuori dell'area di lavoro posta sopra il grigliato servito dalla vasca di contenimento.

*Emissione: E4 – marcatrice laser*

Portata massima	1 000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Diametro	0,4	m
Durata	8	h/g
Impianto d'Abbattimento	Filtro a tasche	
INQUINANTI - CONCENTRAZIONE MASSIMA		
Polveri totali	10 mg/Nmc	
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20 mg/Nmc	
Monossido di Carbonio	5 mg/Nmc	

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto di emissione,
- rispettare i limiti sopracitati con obbligo di effettuare autocontrollo annuale sulle emissioni.

*Conclusioni* - Non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento della presente istanza alle condizioni e prescrizioni sopra indicate, ferma restando la compatibilità urbanistico-edilizia con particolare riferimento all'area di decapaggio posta all'aperto.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, valutata la documentazione presentata dalla Ditta successivamente alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., alla luce delle succitate valutazioni positive del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae e della Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica, ha ritenuto superati i motivi ostativi indicati nella nota di Arpae PG/2020/38162 del 09/03/20.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae e del parere Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena sopra riportati, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## **B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 18/10/2019 prot. n. 43414, e successive integrazioni, con particolare riferimento a quanto contenuto nelle osservazioni presentate in data 17/03/2020 in risposta alla comunicazione di preavviso di diniego del 12/03/2020, per il rilascio della presente autorizzazione.

## **C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di lavorazione di materiali ferrosi e non ferrosi, lavori di carpenteria metallica in genere con eventuale posa in opera, assemblaggio, montaggio e manutenzione di macchine industriali sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

**EMISSIONE N. 1 – AREA SALDATURA – SALDATRICI A FILO E TIG**

Portata massima	6.500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
Cromo (VI) e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni	1	mg/Nmc

**EMISSIONE N. 2 – AREA CARTEGGIATURA E LUCIDATURA – CARTEGGIATRICI, LUCIDATRICI, SMERIGLIATRICI**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Nichel e suoi composti espressi come Ni	1	mg/Nmc

**EMISSIONE N. 3 – AREA DECAPAGGIO – VASCA DECAPAGGIO A IMMERSIONE, VASCA RISCIAQUO, POSTAZIONE DECAPAGGIO A PENNELLO E RISCIAQUO CON IDROPULITRICE**

Impianto di abbattimento: ad umido

Portata massima	7.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Acido Nitrico e suoi sali (espressi come HNO <sub>3</sub> )	5	mg/Nmc
Acido Solforico e suoi sali (espressi come H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	2	mg/Nmc
Acido Fluoridrico e ione fluoro (espressi come HF)	2	mg/Nmc

**EMISSIONE N. 4 – AREA MARCATURA – MARCATRICE LASER**

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

2. Relativamente alla **attività di decapaggio** di cui alla **emissione N.3** si prescrive quanto di seguito indicato:
  - a) l'attività di decapaggio **all'aperto sotto pensilina** è **ammessa esclusivamente in via temporanea per un periodo massimo di anni 4** dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo del Procedimento Unico ai sensi del D.P.R. 160/10, da parte del SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio, in relazione alla dichiarazione della Ditta circa il fatto che la stessa sarà spostata in luogo idoneo con la realizzazione del previsto ampliamento edilizio. Pertanto allo scadere di tale periodo di 4 anni le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di decapaggio, così come descritta nella documentazione tecnica di riferimento di cui al precedente paragrafo B., non risulteranno più autorizzate e l'attività di decapaggio non potrà essere più svolta;
  - b) dovranno essere contenute le emissioni diffuse provenienti dalla vasca di decapaggio, durante il suo inutilizzo, mediante copertura della vasca;
  - c) le lavorazioni svolte nell'area posta sotto la pensilina, nella cosiddetta "isola di acidatura" (decapaggio e lavaggio con idropulitrice) dovranno avvenire esclusivamente in presenza del confinamento ottenuto con i teli in PVC, i quali dovranno essere mantenuti in perfette condizioni;
  - d) dovranno essere adottate tutte le misure possibili per evitare lo sgocciolamento delle soluzioni di decapaggio e lavaggio pezzi e relativi aerosol al di fuori dell'area di lavoro posta sopra il grigliato servito dalla vasca di contenimento.
3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito <https://www.arpae.it/> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera [https://www.arpae.it/dettaglio\\_generale.asp?id=2944&idlivello=1650](https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650)). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
4. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni N. 1, 2, 3 e 4** entro tre anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo del Procedimento Unico ai sensi del D.P.R. 160/10, da parte del SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio ; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
5. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)), e al Comune di Mercato Saraceno la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni N. 1, 2, 3 e 4**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
6. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
7. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **nuove emissioni N. 1, 2, 3 e 4**, e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni N. 1, 2, 3 e 4** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni

successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.

9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

## **SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA**

### **PREMESSA**

Vista l'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (Pratica Unione 60/AUA/2019 comprendente lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, prodotta dal Sig. Maurizio Fusai in qualità di legale rappresentante, inerente le acque reflue industriali provenienti dall'insediamento sito in via Leonardo da Vinci– Loc. Bora di Mercato Saraceno), redatta sulla base di elaborati grafici del tecnico Arch. Currà Pier Nicola, censita catastalmente al Foglio 5 particelle 410, 413, 426, 430.

Visto il parere di HERA Prot. n. 19816 del 26/02/2020 (Pratica 555/2019 protocollo n. 103606 del 04/11/2019) pervenuto al protocollo comunale n. 2508 del 02/03/2020;

Verificata l'efficienza operativa del sistema di scarico stesso.

Richiamati:

- Il D.L.vo 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. di cui al capo II del Titolo IV della Sezione II Parte Terza;
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1053/03;
- La L.R. 3/99 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche ed integrazioni;
- Il D.L. vo 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D.P.R. 59/2013.

### **CARATTERISTICHE**

Responsabile dello scarico	Tecnoinox S.r.l.
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA L. DA VINCI - MERCATO SARACENO
Destinazione d'uso dell'insediamento	CARPENTERIA METALLICA
Potenzialità dell'insediamento	800 mc/anno
Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
Ricettore dello scarico	Fognatura nera "tipo A"
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Vasca di decantazione
Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP: BACCIOLINO, VIA ROMAGNA BACCIOLINO MERCATO SARACENO

### **PRESCRIZIONI**

Lo scarico di acque reflue industriali nella fognatura nera di "Tipo A" di Via L. da Vinci è autorizzato con l'OBBLIGO di osservare tutte le disposizioni di legge e le norme regolamentari in materia, nonché sotto LA PIENA OSSERVANZA DI CONDIZIONI, MODALITA' ESECUTIVE PRESCRIZIONI E PATTI come di seguito elencati:

1. osservare i limiti di accessibilità degli scarichi previsti dalle tabelle di legge;
2. rispettare tutte le prescrizioni del parere di Hera sottoriportate;
3. adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
4. eseguire una costante ed adeguata manutenzione della rete fognante interna dell'edificio e degli impianti di trattamento adottati;
5. dare immediata comunicazione al Comune e/o ad HERA per eventuali imprevisti tecnici che alterino il regime di scarico con breve relazione in ordine ai provvedimenti assunti ed alla durata della fase di emergenza;

6. dare immediata comunicazione in ordine ad ogni variazione che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico;
7. dare immediata comunicazione di ogni variazione di ragione sociale;

**Prescrizioni impartite da Hera nel parere Prot. n. 19816 del 26/02/2020**

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da: **taglio ad acqua di lamiera**.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) **Entro tre mesi dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente. Il certificato analitico dovrà contenere almeno la determinazione dei seguenti parametri: pH, COD, COD1h, BOD5, SST, Azoto ammoniacale, Fosforo totale, Ferro, Zinco, Nichel, Rame, Cromo totale, Alluminio.**
- 4) Non è ammesso lo scarico in fognatura dei reflui derivanti dall'impianto di acidatura/decapaggio. Per tali acque reflue è previsto il riutilizzo previo trattamento in apposito impianto.
- 5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
  - sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
  - vasca di decantazione** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
  - pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 6) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 7) Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.
- 8) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 9) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 10) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno essere scaricati in fognatura.
- 11) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 12) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 13) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare

alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

14) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

**15) Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica del sistema di pretrattamento installato.**

16) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di revoca il presente provvedimento per la violazione delle norme vigenti e delle prescrizione impartite.

In caso di mancata ottemperanza al presente provvedimento sono previste sanzioni amministrative di cui all'art. 133 del D.Lvo 152/06 e sanzioni penali di cui all'art. 137 sempre del D.L.vo 152/06.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**